

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WAM (APS WAM) - Ente del Terzo Settore**  
**(già Associazione Culturale Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto)**

**STATUTO**

**Art. 1 – Dichiarazione iniziale**

Il presente statuto si riferisce alla già Associazione Culturale Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto costituita in Rovereto il 10/09/1987, ora Associazione di Promozione Sociale WAM (di seguito, l'Associazione). WAM è un ente del terzo settore, una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione è regolata a norma del Titolo I cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, dalla Legge 383/2000, dal Decreto Legislativo 117/2017, nonché dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Rovereto. L'eventuale cambio di indirizzo o sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni. L'Associazione può individuare, in funzione alle proprie esigenze, ulteriori sedi operative presso cui svolgere la propria attività.

**Art. 2 – Scopo e Attività**

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, WAM esercita in via principale attività di interesse generale come da lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, oltre che da lettera d) educazione, istruzione, formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Finalità dell'Associazione è studiare, praticare, approfondire, sviluppare e diffondere, in forma collettiva e individuale, la musica in ogni sua forma, con particolare attenzione alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart e alle sue connessioni con il territorio trentino.

L'Associazione persegue il raggiungimento del proprio scopo attraverso le seguenti azioni:

- a. promuovere, organizzare e gestire festival, prove e concerti, corsi di insegnamento musicale di tipo vocale, strumentale o comunque connessi alla materia musicale, atelier di perfezionamento, prove d'ascolto, laboratori musicali, registrazioni, seminari, stage, spettacoli e ogni iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tra le persone di ogni età;
- b. sostenere la formazione di gruppi vocali e strumentali, coordinandone le attività;
- c. realizzare iniziative atte a reperire fondi per il finanziamento delle sue attività istituzionali, nonché dei gruppi vocali e strumentali che fanno riferimento all'Associazione;
- d. favorire, organizzare, realizzare – anche per conto di terzi –, partecipare a manifestazioni musicali e culturali in ogni forma;
- e. collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative o altri soggetti che perseguano scopi e finalità affini o complementari;
- f. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, nella sfera dell'aggregazione sociale, del tempo libero e delle problematiche sociali, per la promozione della persona e della qualità della vita, rivolte a persone di ogni età;
- g. curare la creazione di siti internet, di materiale fonografico, informativo ed audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione;
- h. svolgere qualsiasi attività o servizio ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, per i quali non sussistono limiti territoriali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; può tuttavia, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

**Art. 3 – Dotazione patrimoniale**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote sociali e quote per attività rese ad associati;
- erogazioni liberali, da parte di associati e/o di terzi;
- contributi, da parte di enti pubblici e privati e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni;
- corrispettivi da attività di carattere commerciale, resi in forma ausiliaria e sussidiaria e in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione;
- ogni altra tipologia di entrata compatibile con la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

L'ammontare delle quote associative è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono subordinati all'accettazione del Consiglio Direttivo. I proventi derivanti da attività economiche di carattere commerciale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. La loro utilizzazione deve essere in armonia con le finalità statutarie. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio



associativo o le sopravvenienze attive di questo dovranno essere destinati ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La decisione dell'associazione/ente destinatario sarà presa dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dopo aver deliberato lo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 4 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, costituito in forma di rendiconto economico-finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dovrà essere reso disponibile ai soci almeno 8 gg. prima dell'Assemblea in cui verrà discusso.

#### Art. 5 – I Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che, avendone fatto richiesta, ne ottengono l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione, che deve essere motivato, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci entro 30 gg. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi. I soci possono essere persone fisiche (soci individuali) o giuridiche (associazioni, enti, istituzioni – soci collettivi).

I soci si dividono in: a) soci ordinari: partecipano allo svolgimento dell'attività associativa, collaborano attivamente per la realizzazione degli scopi associativi; b) soci onorari: si sono distinti per la loro opera di sostegno all'Associazione e/o ai suoi scopi. Il conferimento di tale carica viene votata dall'Assemblea dei Soci secondo il principio della maggioranza semplice, su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno il 50% dei soci ordinari. I soci onorari hanno funzione simbolica e di rappresentanza, sono esclusi dal versamento delle quote associative e possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

I soci ordinari devono accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti interni dell'Associazione, prendendone visione prima di fare domanda di ammissione. I soci ordinari, iscritti senza limiti di tempo, che al momento dell'Assemblea dei Soci sono in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci con esercizio di voto: ogni socio ha diritto a un voto. Possono partecipare personalmente o facendosi rappresentare da altro associato munito di delega scritta; ogni delegato non può rappresentare più di due soci, oltre a se stesso. I soci maggiorenni hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa annuale, per allontanamento a seguito di gravi motivi, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale, per decesso. In ogni caso il socio dimissionario o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa e/o dei contributi versati, né ha pretese sul patrimonio sociale. Il socio dimissionario o espulso dovrà restituire tutto ciò che risulta essere di proprietà dell'Associazione, perdendo ogni diritto nei confronti dell'Associazione stessa. Contro il provvedimento di espulsione, il socio escluso può proporre appello all'Assemblea dei Soci entro i 30 gg. successivi. L'associato espulso non potrà in futuro essere riammesso nell'Associazione. Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non soggette a rivalutazioni. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il maggiorenne che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.

#### Art. 6 – Organi

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Revisore unico. Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite.

#### Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno metà dei soci +1 con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente per mezzo di comunicazione indirizzata ai soci, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, almeno 8 gg. prima la data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione. Un socio può partecipare all'Assemblea anche tramite collegamento video (es. piattaforma Skype o altro), esercitando il proprio diritto di voto contestualmente agli altri soci. La votazione avviene tramite e-mail indirizzata agli scrutatori, i quali hanno obbligo di riservatezza, ed il voto sommato a quello dei soci fisicamente presenti. Il Socio che desidera partecipare tramite collegamento video deve darne comunicazione alla segreteria almeno 4 gg. prima dell'Assemblea, così da permettere la realizzazione tecnica del collegamento.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

- discute ed approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente presentato dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore unico;
- delibera sui ricorsi avverso i dinieghi di ammissione ed i provvedimenti di espulsione;
- delibera sull'attribuzione della qualifica di Socio onorario, come da art. 5 del presente Statuto;
- delibera sugli argomenti e questioni previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:

- delibera in merito alle variazioni statutarie;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta anche di un solo socio, a scrutinio segreto.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per quella ordinaria. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è invece richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, anche in seconda convocazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente dell'Assemblea ed un segretario dell'Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Presidente e segretario dell'Assemblea non devono necessariamente fare parte del Consiglio Direttivo.

## Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 5 membri. Nel corso della sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione a scrutinio segreto da parte dell'Assemblea dei Soci, con possibilità di esprimere fino a cinque preferenze sulla base di una lista di candidati. Nel caso in cui uno o più eletti non accettino la nomina, subentrerà il primo dei non eletti che seguono nella lista delle preferenze. Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi l'incarico prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei non eletti. Nel caso non fossero presenti non eletti, verrà convocata un'Assemblea dei Soci per l'elezione del solo consigliere mancante; nel lasso di tempo che intercorre fino alla nomina del consigliere sostituto, il Consiglio Direttivo è comunque operativo con decisioni a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente). Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare (morte, dimissioni, abbandono, altro) contemporaneamente 3 o più dei 5 consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno altri due consiglieri. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni secondo il principio di maggioranza semplice (in caso di numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente) ed è validamente costituito in presenza di almeno 3 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con il voto di 2/3 dei presenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, secondo le esigenze, consulenti anche estranei all'Associazione, la cui presenza sia ritenuta utile. Tali consulenti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
- elabora il programma di attività dell'associazione ed amministra il fondo sociale;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente il bilancio consuntivo
- stabilisce la quantificazione delle quote sociali annuali dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- elabora e approva i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può ricorrere, qualora lo ritenga opportuno per meglio realizzare le finalità artistiche dell'Associazione, alla collaborazione di professionalità esterne, per le quali possono essere previsti anche compensi e/o rimborsi spese. Il Consiglio Direttivo può delegare le attività di amministrazione ordinaria al Presidente, che le esercita con firma singola. Ha inoltre la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di negozi e/o contratti o per il rilascio di dichiarazioni o quietanze. Per le funzioni organizzative ed artistiche concernenti le diverse attività dell'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, potranno essere istituiti comitati, uffici e segreterie.

## Art. 9. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice nella prima seduta del Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni. E' rieleggibile. Convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Può essere delegato dal Consiglio Direttivo a gestire l'amministrazione ordinaria dell'Associazione con firma singola. Il Presidente può essere

sollevato anticipatamente dall'incarico con voto di almeno 2/3 dei presenti all'Assemblea dei Soci; in tal caso, decade anche dal Consiglio Direttivo. Fatta eccezione per i casi di dolo, l'Associazione risponde con il proprio patrimonio per gli atti compiuti a suo nome dal Presidente, anche dopo la cessazione della carica.

### Art. 10. Il Revisore unico

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i soci. Il Revisore unico non può fare parte del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Provvede al controllo finanziario delle attività dell'Associazione. Presenta annualmente all'Assemblea dei Soci una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

### Art. 11. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le norme riportate all'art. 7 del presente Statuto. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 12. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra i soci e gli organi dell'Associazione, tra più organi dell'Associazione o tra più soci, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da un collegio di tre arbitri che decideranno la questione ai sensi dell'art. 808-ter Cod. Proc. Civ. Il Collegio si compone di tre arbitri: due nominati dalle parti in causa ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i primi due. Gli arbitri potranno non essere soci dell'Associazione, ed in ogni caso non potranno essere le stesse parti in causa. Qualora i due arbitri nominati non trovino un accordo sul terzo da nominare nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, quest'ultimo sarà nominato dal Direttore del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento su richiesta di uno dei due arbitri nominati. Il collegio è convocato dal suo Presidente e decide a maggioranza. Il lodo contrattuale formato ai sensi del presente articolo è annullabile nelle sole ipotesi previste dall'art. 808-ter, comma 2. Al Presidente del collegio arbitrale spetterà un compenso per la propria attività nella misura di € 500,00 a carico della parte soccombente. Qualora il valore della controversia superi gli Euro 10 mila, non si applicherà la presente convenzione e sarà competente il Tribunale di Rovereto.

### Art. 13. Interpretazione integrativa dello statuto

Per disciplinare ciò che non è stato previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in vigore.

Il presente statuto sostituisce integralmente quello approvato dall'Assemblea dei Soci il 28/04/1998.

Il presente statuto è stato approvato con voto unanime dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 04/10/2017.

Il Presidente  
Paolo Mirandola



FESTIVAL  
INTERNAZIONALE  
W.A. MOZART  
A ROVERETO

Via della Terra, 49 - 38068 Rovereto (TN)  
wolfgang@wamrovereto.com  
C.F. e P.IVA 00637640228



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	1097	200,00	EMERITO DEL	16/10/19
REG.			CA	ROVERETO
VOL.				
BOC.				
DIT.				
TOTALE		200,00		

19 OTT 2017  
3169

IL FUNZIONARIO (M)  
C. P. Mirandola

